

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N. 15

Per determinazione del Sindaco ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale **nell'anno 2023**, addì **27** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, in adunanza ORDINARIA PRIMA CONVOCAZIONE in modalità mista tramite presenza fisica presso la Sala Consiliare "A. Lorenzini" e/o videoconferenza registrata con successiva pubblicazione sul sito istituzionale come da regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Lama Mocogno in modalità telematica approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2022, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento del Consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presenti /	In
		Assenti	collegamento
PASINI GIOVANNI BATTISTA	SINDACO	Presente	
CANOVI FABIO	VICESINDACO	Presente	
BALLOTTI FABIO	CONSIGLIERE	Assente	
CAVALLETTI WAINER	CONSIGLIERE	Presente	X
BURGONI RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente	X
MENANI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente	
BENASSI STEFANIA	CONSIGLIERE	Presente	
TAZZIOLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente	X
GALLI VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente	X
RICCHI FILIPPO	CONSIGLIERE	Assente	
BOILINI IVANO	CONSIGLIERE	Presente	

Consiglieri presenti n. 9

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa BALESTRIERI ELENA.

Il Sig. PASINI GIOVANNI BATTISTA, Sindaco assume la Presidenza ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dell'adunanza e riconosciutane la legalità dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg. Burgoni Riccardo, Benassi Stefania, Boilini Ivano.

L'ordine del giorno diramato ai Consiglieri ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del regolamento del Consiglio comunale porta la trattazione dell'oggetto sottoindicato, coi documenti necessari.

OGGETTO

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 7, commi 5 e 6, della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'art. 2, comma 2.2, della determinazione n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021, definisce gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, oltre a contenere chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

CONSIDERATO che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n.147/2013 stabilisce, in ogni caso, che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1 comma 775 della Legge 29/12/2022 n.197 (Legge di bilancio 2022) che dispone la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

DATO ATTO che il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2023 e previa intesa con il MEF, ha disposto con proprio decreto in data 19 aprile 2023, in corso di pubblicazione, il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2023;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTA la delibera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF, l'Autorità sui rifiuti ARERA ha approvato l'MTR-2, introducendo nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2023/2024/2025, introducendo come novità più rilevante il calcolo per le tariffe a cancello per gli impianti del ciclo integrato dei rifiuti. La stessa delibera ha previsto con gli articoli 8.5 e 8.6 che "al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa";

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Lama Mocogno è presente e operante ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale, così come previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATI:

- l'istruttoria condotta da Atersir sui costi consuntivi 2021 del Gestore e dei Comuni in coerenza con quanto stabilito dal metodo tariffario (MTR2), e validati dalla stessa agenzia;
- l'aggiornamento del P.E.F. gestore definito ai sensi del contratto di servizio stipulato in esito alla gara;
- lo scostamento tra i costi previsionali individuati nel P.E.F. elaborato lo scorso anno per il quadriennio 2022/2025 e quelli effettivamente sostenuti e da sostenere per la copertura integrale del costo del servizio rifiuti;

PRESO ATTO che ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d'Ambito nr. 46 del 17/05/2022, ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022 - 2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, comprendente il P.E.F. del Comune di Lama Mocogno e che, successivamente, con deliberazione nr. 30 del 13/4/2023 ha approvato la proposta di pianificazione tariffaria 2023 resasi necessaria per i motivi di cui sopra;

VALUTATO che nessun potere autoritativo permane in capo agli organi dell'Amministrazione comunale relativamente ai Piani economici finanziari relativi alla gestione dei rifiuti e che gli stessi rappresentano l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe così come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente";

CONSIDERATO che non è possibile, fatti salvi interventi specifici del legislatore e condizioni oggettive che possano verificarsi, modificare successivamente le tariffe e che la mancata approvazione comporta una automatica applicazione delle tariffe dell'anno precedente (principio della ultrattività delle aliquote e tariffe dell'anno precedente, art. 1 comma 169 legge 296/2006);

ESAMINATA la documentazione prodotta da ATERSIR relativamente al P.E.F. 2022 - 2025 del Comune di Lama Mocogno ed effettuate le analisi ed i confronti tra i dati in essa contenuti;

PRESO ATTO che per l'anno 2023 il costo complessivo determinato nel P.E.F. 2022-2025 ammonta a euro 661.189,00, importo che definisce altresì il valore del montante per la determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che a seguito del cambio del metodo di calcolo le seguenti voci non sono inserite nel piano economico finanziario ma vengono integrate successivamente non contribuendo a definire il montante ai fini della determinazione delle tariffe TARI in quanto finanziate con fondi dell'Ente: incentivi alla raccolta differenziata euro 11.500,00;

RILEVATO che:

- in considerazione di quanto contenuto nella documentazione prodotta da ATERSIR si ritiene opportuno confermare per l'anno 2023 le tariffe della TARI dell'anno 2022, adottate con precedente atto di Consiglio Comunale n. 16 del 31/5/2022;
- il comune di Lama Mocogno ha da sempre applicato il metodo di commisurazione del tributo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologie delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti (c.d. metodo TARSU) e che la vigente disciplina TARI ha sostanzialmente confermato;
- le tariffe TARI, come precedentemente detto, sono determinate sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 507/1993 e dal Regolamento Comunale con le stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tassa Rifiuti solidi Urbani (TARSU) e per l'anno 2013 per la TARES;

TENUTO CONTO delle valutazioni tecniche e delle analisi effettuate in sede di istituzione della TARSU in merito ai coefficienti di produttività dei rifiuti;

RITENUTO per quanto sopra esposto di confermare il sistema tributario in uso;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che pertanto, sull'importo della Tari il tributo è applicato nella misura del 5%, fissata dall' 19, comma 7, del D. Lgs.504/92, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L.124/2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

SENTITA l'illustrazione dei suoi contenuti da parte del Sindaco il quale comunica che si tratta di provvedimento da approvare entro il 30 aprile. Si propone la conferma delle tariffe 2022.

Interviene il Consigliere Galli il quale afferma che le tariffe riverberano il PEF. Si parla di oltre 600.000 euro. Afferma di essere consapevole che uno è il gestore del servizio e uno è il soggetto che approva il PEF, ma sono a suo modo di vedere un unico soggetto. Rileva cose favorevoli sulla gestione dei servizi, ma non può che criticare il procedimento che prevede che i Comuni ricevano un PEF su un foglio di excel e debbano applicarlo supinamente; non vede i profili di terzietà nell'Ente validatore rispetto al gestore. Poi c'è il discorso del 5% di tributo provinciale, mai fino in fondo compreso nella sua finalità. Dichiara il proprio voto contrario.

Interviene inoltre il Consigliere Boilini affermando che, visto l'andamento di chiusure di negozi vicinali e di tante attività, bisognerebbe dare una mano a queste attività e a chi investe e resiste, perché la fatica è anche pagare queste somme, IMU, acqua, rifiuti ecc. che incidono molto.

Replica il Sindaco, asserendo che nell'ultima riunione del Consiglio d'ambito di Atersir è stato risoluto: Atersir è il nostro strumento, nel senso che di Atersir fanno parte i Comuni, che quindi possono dire la loro. Ma possono farlo fino a un certo punto, perché per la normativa nazionale la potestà per definire criteri e modalità applicative anche sulla tassazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani è in capo ad Arera, che vincola anche Atersir. E' una forma di espropriazione della potestà dei comuni all'interno del proprio soggetto regolatore. L'unico aspetto positivo è che non c'è un aumento rispetto agli anni precedenti. Ci sono Comuni che comunque hanno variato, pur a PEF invariato. Per quanto riguarda l'osservazione di Boilini sono d'accordo.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario precisa che nel bando per i fondi a sostegno delle attività produttive delle aree interne avevano messo tra le spese documentabili la tassa rifiuti.

Conclude il Consigliere Galli concordando sulla perdita di potestà da parte dei Comuni a causa di ciò che impone la legge nazionale, purtroppo non solo sulla TARI.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone la proposta ai voti.

Il tutto come risulta da registrazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Lama Mocogno in modalità telematica approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2022;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 42;
- lo statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore "Economico-Finanziario" per la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con 7 (sette) voti favorevoli, 1 (uno) contrario (Galli) e 1 (uno) astenuto (Boilini), espressi mediante dichiarazione individuale a seguito di appello nominale in videochiamata [Consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove) e n. 2 (due) assenti (Ballotti e Ricchi)];

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di prendere atto della predisposizione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022 -2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, comprendente il P.E.F. del Comune di Lama Mocogno, approvato da ATERSIR, quale Ente competente in materia, con delibera del Consiglio d'Ambito n. 46 del 17/05/2022; e successivamente revisionato e approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n.30 del 13/4/2023;
- 2) Di prendere atto che il montante per il calcolo delle tariffe TARI è definito per l'anno 2023 in € 661.189,00 e non comprende gli incentivi per la raccolta differenziata definiti in € 11.500,00;
- 3) Di confermare, in conformità a quanto sopra illustrato, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023 nella misura del 2022, come approvate dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 16 del 31/5/2022 e meglio esposte nella seguente tabella:

CLASSE	CATEGORIA	TARIFFA
I	Abitazioni private	€ 2,31
II	Ristoranti, Pizzerie, Trattorie,	€ 5,13
III	Frutta, Verdura, Fiori, Uova	€ 6,21
IV	Caffè, Bar, Gelaterie, Birrerie	€ 6,18
V	Alberghi, Locande, Pensioni	€ 3,54
VI	Alimentari non previsti nella cat. III	€ 4,14
VII	Collegi, case di riposo, ospedali	€ 1,86
VIII	Ambulatori, studi medici,	€ 4,06
IX	Esercizi commerciali diversi dalle cat. IV	€ 4,15
X	Studi professionali, Uffici commerciali, banche, agenzie	€ 7,44
XI	Stabilimenti industriali - Artigianali	€ 2,88
XII	Magazzini, Depositi, Sale esposizioni	€ 1,90
XIII	Teatri, Cinema	€ 3,33
XIV	Scuole, Enti, Musei, Associazioni	€ 1,84
XV	Campeggi, distributori carburante, parcheggi	€ 2,83

- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 5) Di demandare alla Giunta Comunale la definizione delle scadenze e del numero delle rate per la riscossione della TARI per l'anno 2023;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto approvato all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti per i provvedimenti di competenza;
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, il 1° gennaio 2023;
- 8) Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2023 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione, 7 (sette) voti favorevoli, 1 (uno) contrario (Galli) e 1 (uno) astenuto (Boilini), espressi in separata votazione, mediante dichiarazione individuale, a seguito di appello nominale in videochiamata, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE PASINI GIOVANNI BATTISTA IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BALESTRIERI ELENA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 145/2023

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata

(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "ECONOMICO-FINANZIARIO"

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:
- dispone l'accertamento dell'entrata come segue:
- attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all'accertamento di entrata non prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.

Lama Mocogno, 26/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO GUALANDI KATIUSCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 145/ del 26/04/2023 del TRIBUTI/ENTRATE ad oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Lama Mocogno li, 26/04/2023

Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO GUALANDI KATIUSCIA con firma digitale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 27/04/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto Responsabile del procedimento certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio online di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lama Mocogno, 22/05/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
TORRI ANNAMARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA Delibere di Consiglio N. 15 DEL 27/04/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Lama Mocogno, 19/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

BALESTRIERI Dott.ssa Elena

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)